

Cassazione – Sezione quarta penale – sentenza 6 luglio – 12 ottobre 2007, n. 37610 Presidente Battisti – Relatore Piccialli Pm Iannelli – difforme – Ricorrente C.

Fatto e diritto

Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in primo grado emessa in data 14 gennaio 2004 dal Tribunale di Sondrio, dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui alla contravvenzione di cui all'art. 374, comma 2, in relazione all'art. 389 del DPR 547-1955 per intervenuta prescrizione e confermava nel resto la sentenza con riferimento al giudizio di responsabilità penale di C. Camillo per il reato di lesioni colpose aggravato dalla violazione della normativa sugli infortuni del lavoro.

Trattavasi di un infortunio sul lavoro occorso in data 17 novembre 1999 a due lavoratori, dipendenti della società E. , che, mentre all'interno di un cantiere edile aiutavano altri operatori nelle operazioni di getto di calcestruzzo, venivano investiti e travolti dal secondo tronco del braccio di distribuzione dell'autobetonpompa di proprietà della P. Costruzioni s.r.l., di cui l'imputato era amministratore, che si era improvvisamente rotto.

I giudici del merito accertavano che il suddetto braccio presentava "cricche" sul secondo tronco in prossimità del perno di snodo con il primo tronco.

Il C. era stato chiamato a risponderne quale amministratore della società proprietaria del mezzo, essendosi ravvisati a suo carico profili di colpa, sia perché in presenza di quella "cricca" il mezzo non avrebbe dovuto operare sia perché era stato omissso il controllo annuale della macchina. Nella fattispecie, inoltre, i giudici di merito avevano ritenuto l'inidoneità della "delega di funzioni" a scriminare l'imputato.

Avverso la predetta decisione propone ricorso per cassazione C. Camillo, articolando due motivi di censura, tutti afferenti l'erronea applicazione da parte dei giudici di merito dei principi in tema di nesso di causalità.

Sotto il primo profilo, lamenta che la sentenza aveva erroneamente individuato a suo carico un obbligo giuridico a sottoporre a controllo annuale la macchina, non previsto da alcuna legge di copertura scientifica o statistica. Il citato art. 374, comma 2, DPR 547-55 prevederebbe, infatti, esclusivamente un generico obbligo di diligenza nel mantenere le attrezzature in buono stato di conservazione, secondo le ordinarie regole di prudenza. Tale obbligo sarebbe stato diligentemente assolto dal prevenuto, il quale avrebbe dimostrato di aver sottoposto a periodici controlli tutte le macchine di proprietà della società, tra cui anche quella oggetto di rottura, per la quale quindici mesi prima dell'incidente era stata spesa la somma di £ 13.000.000.

Lo stesso consulente del Pm, il quale aveva affermato trattarsi di c.d. "rottura da fatica", conseguenza degli sforzi ciclici cui l'apparato della macchina era stato sottoposto, aveva affermato di non essere in grado di definire il tempo di propagazione delle "cricche". Inoltre, nella relazione tecnica il CTU aveva imputato la causa della "cricca" ad un sottodimensionamento del braccio della gru, facendo quindi evidente riferimento ad un vizio di costruzione della macchina, con conseguente aumento del ragionevole dubbio sulla sussistenza del nesso causale.

Sotto il secondo profilo, i giudici di merito avrebbero erroneamente disatteso la rilevanza della "delega di funzioni" conferita dall'imputato, amministratore di una impresa di rilevanti dimensioni (con oltre 100 automezzi), dal gennaio 1997 ad un proprio dipendente, nominato quale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, del quale non poteva essere posta in dubbio la capacità e la idoneità tecnica. Inoltre, si sottolinea che, proprio al fine di adempiere diligentemente all'obbligo di conservazione, di cui al comma 2 dell'art. 374 DPR 547-55, a ciascun autista e detentore della singola betoniera era stata affidata anche la mansione di controllo quotidiano del mezzo e di compilazione di apposito rapportino con cui segnalare qualsiasi guasto o rottura, come era emerso dalle prove testimoniali in tal senso. L'affermazione di responsabilità del C. significherebbe pertanto affermare il principio di responsabilità per rischio ed oggettiva, ammessa solo in campo civile.

Tutti i motivi sono infondati e non meritano accoglimento.

Quanto al primo, il ricorrente prospetta una erronea interpretazione dell'art. 374, comma 2, DPR 547-55, sostenendo che i giudici di merito avrebbero fatto riferimento ad un obbligo di revisione annuale dell'autocarro non previsto dalla norma citata. La doglianza non tiene conto che, come emerge compiutamente dalla sentenza di primo grado, richiamata per relationem da quella impugnata, la revisione annuale del mezzo, alla quale i giudici di merito hanno fatto riferimento era "una raccomandazione" della casa costruttrice, non rispettata dal C., evidenziata solo strumentalmente per dimostrare l'inadempimento del prevenuto agli obblighi gravanti sul datore di lavoro di controllare che gli strumenti della lavorazione siano adeguati alle norme di sicurezza e di mantenerli in buono stato di conservazione e di efficienza.

L'art. 374 cit. ha, infatti, una portata più ampia, come è reso palese dal suo inequivoco disposto letterale, essendo posto a carico del datore di lavoro l'obbligo di adottare tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie per assicurare e conservare l'efficienza degli impianti di sicurezza, al fine di tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

Non è quindi dubitabile, rispetto ad una ricostruzione fattuale della vicenda, qui non sindacabile, l'esatto richiamo alla normativa di prevenzione de qua a fondamento della ritenuta colpa specifica.

A ben vedere, esclusa la prospettata violazione di legge, dietro l'apparente schermo del difetto di motivazione sul nesso di causalità, il ricorrente, senza considerare i limiti del sindacato di legittimità, vorrebbe che si effettuasse in questa sede una rinnovata valutazione delle emergenze fattuali della vicenda come ricostruita dal giudice di merito, introducendo inammissibilmente elementi di fatto (l'intervenuta revisione dell'autocarro quindici mesi prima dell'incidente, la cospicua somma spesa per la sua manutenzione ed il difetto genetico della macchina, identificato nel sottodimensionamento del braccio della gru, che avrebbe determinato la "cricca") pur in presenza di una motivazione, sintetica ma coerente e logica.

Anche il secondo motivo, non può trovare accoglimento, giacché il giudicante ha recepito le argomentazioni logico-giuridiche contenute nella sentenza di primo grado sulla insussistenza nella fattispecie di una "delega di funzioni", in linea con la giurisprudenza consolidata di questa Corte (v., da ultimo, Sez. IV, 6 febbraio 2007, Proc. gen. App. Messina ed altro in proc. Chirafisi ed altro). In materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere in effetti desunta dalle dimensioni della struttura aziendale - come sembra prospettare il ricorrente facendo riferimento all'impresa con oltre 100 automezzi -, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni ovvero a carenze strutturali - rispetto alle quali nessuna capacità di intervento possa realisticamente attribuirsi al delegato alla sicurezza - che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. In imprese di tal genere, infatti, non può individuarsi questo soggetto, automaticamente, in colui o in coloro che occupano la posizione di vertice, occorrendo un puntuale accertamento, in concreto, dell'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno dell'apparato strutturale, così da verificare la eventuale predisposizione di un adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'organo di vertice da responsabilità di livello intermedio e finale (così, esattamente, Sez. IV, 9 luglio 2003, Boncompagni; Sez. IV, 27 marzo 2001, Fornaciari; nonché Sez. IV, 26 aprile 2000, Mantero).

Tale impostazione non esclude, però, il persistente obbligo di controllo e vigilanza sulle modalità di esercizio dell'attività delegata da parte del datore di lavoro, che è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica: ciò potendolo e dovendolo desumere non solo dagli obblighi specifici in tal senso posti a carico dello stesso datore di lavoro (cfr., in particolare, l'articolo 4 DPR 547-55, nonché, l'articolo 4 DLGS 626-94), ma anche, più in generale, dalla "norma di chiusura" stabilita nell'articolo 2087 del codice civile, che integra la legislazione speciale di prevenzione, imponendo al datore di lavoro di farsi tout court garante dell'incolumità del lavoratore.

In questi termini, nella fattispecie in esame, sono ineccepibili le conclusioni dei giudici di merito laddove affermano (v. sentenza di primo grado, richiamata per relationem dai giudici di appello) che la delega non e-

sonera da responsabilità quando la violazione deriva da cause strutturali dovute ad omissioni di scelte generali. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese.

Copia internet